

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno

Fatture 2024 ricevute nel 2024

Se la fattura datata 2024 è stata ricevuta entro il 31.12.2024, l'imposta può essere detratta:

- nella liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2024, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre);
- nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (mod. IVA 2025), annotando la fattura entro il 30.4 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024.

Fatture 2024 ricevute nel 2025

Se la ricezione della fattura si verifica l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione (data fattura), non trova applicazione la c.d. "retro-detrazione" che consente di detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione per i contribuenti trimestrali).

Pertanto, se la fattura datata dicembre 2024 è acquisita dall'acquirente / committente a gennaio 2025, l'imposta può essere detratta:

- nella liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2025) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
- nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2025 (mod. IVA 2026). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2026 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025.

Normativa di riferimento

Per determinare l'IVA detraibile nell'ambito della liquidazione periodica è necessario considerare quanto segue:

- l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 prevede che:
 - il diritto alla detrazione dell'IVA a credito sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;

- il termine ultimo entro cui è possibile detrarre l'IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- l'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Le fatture, infatti, devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E ha specificato che l'esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari, è subordinato ai seguenti 2 requisiti:
 - presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione (esigibilità dell'IVA);
 - presupposto (formale) del possesso della fattura d'acquisto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, nella liquidazione periodica può essere detratta l'IVA relativa alle fatture ricevute e annotate:
 - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
 - entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione, per i contribuenti trimestrali.

La "retro-detrazione" non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. Conseguentemente, al ricorrere di tale fattispecie, l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura¹.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

¹ Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica assume rilevanza quanto attestato da SdI considerando che:

- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;
- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario per cause tecniche non imputabili al Sistema, la fattura è messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l'IVA) corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura.